

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Adeguamento statutario ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017



Il 30 maggio 2026, alle ore 16:00, presso la sede dell'associazione, in Località Tregole n. 85, Comune di Castellina in Chianti (SI), si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'associazione Quercus, per discutere e deliberare in merito all'adeguamento statutario ai fini e per gli effetti del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Gaia Maria Pezzino.

Il Presidente constata la presenza, in proprio o per delega, dei seguenti associati: Daniela De Cristofaro; Laerte Aversa; Alessandro Pezzino; William Marco Petrucci; Gaia Maria Pezzino.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno e spiega la necessità di adeguare lo Statuto alla disciplina del Codice del Terzo settore, approvando il nuovo testo statutario allegato al presente verbale.

Il Presidente apre la discussione e, dopo ampio dibattito fra gli associati presenti, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli all'adeguamento statutario così proposto ai sensi di legge n. 5; contrari n. 0; astenuti n. 0.

Il Presidente dichiara dunque approvato all'unanimità il nuovo testo dello Statuto dell'associazione e dispone di conservarlo agli atti come "Allegato A" della presente deliberazione.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato Statuto, chiedendo l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, come previsto, rispettivamente, dal comma 3 e dal comma 5 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18:30 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Gaia Maria Pezzino

Il Presidente

Paolo De Cecco

VERBALE
IN DATA *Esente* IL *04/06/2026*
CO *AL N. 656 MOD. 3*

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Grosseto
Ufficio Territoriale di Grosseto

QUERCUS

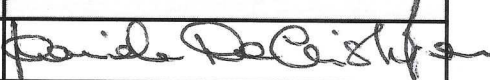
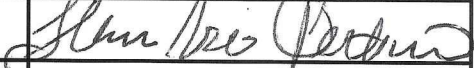
FOGLIO PRESENZE

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

del 30 maggio 2026 - ore 16:00

Località Tregole n. 85, Comune Castellina in Chianti (SI)

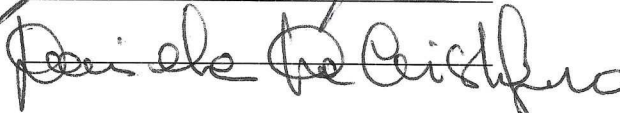
Si attesta la presenza dei seguenti soci all'assemblea straordinaria convocata per l'adeguamento dello statuto associativo al D.Lgs. 117/2017, esame e approvazione del nuovo testo statutario e deliberazioni inerenti e conseguenti.

N.	Nome e cognome	Qualifica	Firma
1	Daniela De Cristofaro	Socio	
2	Laerte Aversa	Socio	
3	Alessandro Pezzino	Socio	
4	William Marco Petrucci	Socio	
5	Gaia Maria Pezzino	Socio	

Castellina in Chianti, 30 maggio 2026

La Presidente

Il Segretario dell'assemblea

1. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

Adeguamento statutario ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017

Castellina in Chianti, 21 maggio 2026

Ai soci dell'associazione Quercus

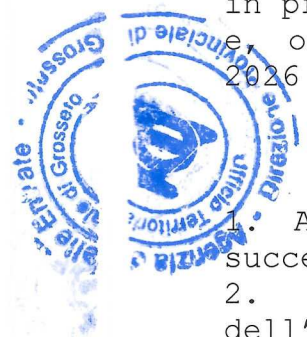
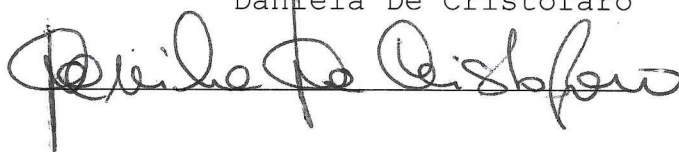
Oggetto: Convocazione Assemblea straordinaria dei soci

La Presidente dell'associazione Quercus convoca l'Assemblea straordinaria dei soci presso la sede legale dell'Associazione, in via Località Tregole n. 85, Comune Castellina in Chianti (SI), in prima convocazione per il giorno 29 maggio 2026 alle ore 23:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 maggio 2026 alle ore 16:00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento statutario ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche.
2. Esame e approvazione del nuovo testo dello Statuto dell'Associazione.
3. Mandato alla Presidente per gli adempimenti conseguenti, inclusi registrazione, deposito e presentazione dell'istanza di iscrizione al RUNTS.
4. Varie ed eventuali.

La Presidente
Daniela De Cristofaro



ALLEGATO A

al verbale di Assemblea straordinaria dell'Associazione Quercus del 30 maggio 2026

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE "QUERCUS"

Codice fiscale 06692130484 - Partita IVA 01576770521

Sede legale: Castellina in Chianti (SI)

Art. 1 - Denominazione, sede, durata e qualifica

L'associazione non riconosciuta denominata "QUERCUS" è disciplinata dal presente statuto, adottato ai sensi del Codice civile e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni.

A seguito dell'accoglimento della domanda di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e dalla relativa data di efficacia, l'associazione assumerà la denominazione "QUERCUS ETS" ovvero "QUERCUS Ente del Terzo Settore" e avrà l'obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Castellina in Chianti (SI). Il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberato dall'organo di amministrazione, che cura i conseguenti adempimenti. Possono essere istituite o soppresse sedi operative, secondarie o unità locali con deliberazione dell'organo di amministrazione.

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2 - Assenza di scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017.

L'associazione opera nel rispetto dei principi di democraticità, uguaglianza dei diritti degli associati, elettività delle cariche sociali, trasparenza, correttezza gestionale, partecipazione responsabile, non discriminazione e pari dignità delle persone.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 3 - Attività di interesse generale

Per il perseguimento delle proprie finalità l'associazione svolge, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017, nei limiti e con le modalità consentite dalla legge:

a) educazione, istruzione e formazione, anche extra-scolastica, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, rivolte in particolare alla diffusione di modelli di vita sostenibile, alla cura delle relazioni di comunità, all'autoproduzione consapevole, all'artigianato creativo e alle pratiche di auto-costruzione e auto-recupero;

b) interventi e iniziative per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, della natura e della biodiversità, comprese la cura di orti sociali, giardini, parchi, aree verdi, percorsi naturalistici, laboratori erboristici e attività di sensibilizzazione alla sostenibilità ambientale;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e aggregative di interesse sociale, incluse manifestazioni, mostre, incontri pubblici, laboratori, seminari, convegni ed eventi musicali coerenti con le finalità associative;

d) promozione di occasioni di aggregazione, socializzazione e supporto educativo per famiglie, minori, giovani e adulti, anche mediante attività ludiche, formative e di comunità;

e) promozione della cultura del riuso, dell'economia circolare, del consumo consapevole, della cittadinanza attiva, della partecipazione sociale e della collaborazione con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti coerenti con le finalità associative.

Le attività di cui al presente articolo sono svolte in favore degli associati, dei loro familiari o di terzi, secondo criteri di effettività, imparzialità e non discriminazione.

Art. 4 - Attività diverse, raccolta fondi e rapporti con enti pubblici e privati

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dall'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017 e dalla normativa attuativa. L'individuazione delle attività diverse è demandata all'organo di amministrazione.

L'associazione può altresì porre in essere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il perseguimento delle finalità statutarie l'associazione può stipulare convenzioni, protocolli, accordi o partenariati con pubbliche amministrazioni, enti del Terzo settore, università, scuole, imprese socialmente responsabili e altri soggetti pubblici o privati.

Art. 5 - Associati

Possono essere ammessi come associati le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro che condividano le finalità dell'associazione e si impegnino a rispettarne lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali.

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato, è uniforme e non può essere limitato temporalmente. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri.

L'associazione garantisce il carattere aperto della compagine associativa e non ammette discriminazioni arbitrarie o irragionevoli in relazione all'ammissione degli associati.

Art. 6 - Ammissione degli associati, diritti e doveri

Chi intende essere ammesso come associato deve presentare domanda scritta all'organo di amministrazione, dichiarando di condividere le finalità dell'associazione e di accettare integralmente lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali.

L'organo di amministrazione delibera sull'ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato all'interessato. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto, l'interessato può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea nella prima riunione utile.

Gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa, di frequentare i locali e le iniziative dell'associazione secondo le modalità stabilite dai competenti organi sociali, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti, nonché di esaminare i libri sociali secondo quanto previsto dal presente statuto.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale eventualmente stabilita dall'organo di amministrazione e al rispetto dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni validamente assunte dagli organi sociali.

Art. 7 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, decesso o estinzione dell'ente associato.

L'associato può recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione; il recesso ha effetto dal ricevimento della comunicazione.

L'esclusione può essere deliberata dall'organo di amministrazione per gravi motivi, quali, a titolo esemplificativo: comportamento contrario alle finalità associative; grave violazione dello statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; morosità protratta nel pagamento della quota associativa dopo sollecito scritto; comportamento che arrechi danno materiale o morale all'associazione.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato e comunicato all'associato, il quale può ricorrere all'assemblea entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote versate né può vantare diritti sul patrimonio associativo.

Art. 8 - Volontari e lavoratori

L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro e sono assicurati ai sensi della legge.

L'attività del volontario è personale, spontanea, gratuita e senza fini di lucro, neppure indiretti, ed è prestata esclusivamente per fini di solidarietà. Essa non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione e dalla legge.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e del perseguimento delle finalità statutarie, nel rispetto degli artt. 16 e 36 e seguenti del d.lgs. n. 117/2017, ove applicabili.

Art. 9 - Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) l'organo di amministrazione;
- c) il Presidente.

Ricorrendone i presupposti di legge o per scelta dell'assemblea, sono inoltre nominati l'organo di controllo e, nei casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in favore dell'associazione, nei limiti stabiliti dalla legge e dall'organo competente.

Art. 10 - Assemblea degli associati: competenze e convocazione

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa, ove prevista.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

L'assemblea ordinaria: approva il bilancio di esercizio e, quando dovuti, il bilancio sociale e gli altri documenti richiesti dalla legge; nomina e revoca i componenti degli organi sociali; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove eventuale azione di responsabilità; approva eventuali regolamenti interni; delibera sui ricorsi in materia di ammissione ed esclusione degli associati; delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, sullo scioglimento, sulla devoluzione del patrimonio e sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge.

L'assemblea è convocata dal Presidente, su deliberazione dell'organo di amministrazione, ogni volta che se ne ravvisi la necessità e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. L'assemblea deve inoltre essere convocata quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati o la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione.

La convocazione è effettuata mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione, da inviarsi agli associati almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza, con modalità idonee a comprovarne il ricevimento o comunque a garantirne l'effettiva conoscenza.

Art. 11 - Assemblea degli associati: svolgimento, quorum e deleghe

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte a maggioranza dei voti espressi. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità degli amministratori, questi ultimi non hanno diritto di voto.

Per le modifiche statutarie, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ogni associato può essere portatore di non più di tre deleghe. La delega non può essere conferita ai componenti dell'organo di amministrazione né, se nominato, dell'organo di controllo.

L'assemblea può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o in modalità mista, purché sia possibile verificare l'identità degli intervenuti, accertare la loro legittimazione, consentire la partecipazione alla discussione e alla votazione, nonché redigere il verbale.

Art. 12 - Organo di amministrazione

L'associazione è amministrata da un organo di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti dall'assemblea tra gli associati. L'assemblea, al momento della nomina, determina il numero dei componenti entro tali limiti.

I componenti dell'organo di amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Restano in carica fino all'insediamento dei successori.

L'organo di amministrazione elegge al proprio interno il Presidente e, se ritenuto opportuno, il Vicepresidente. Può inoltre attribuire deleghe di specifiche funzioni a uno o più componenti, fermo restando il carattere collegiale dell'organo e i limiti previsti dalla legge e dallo statuto.

Se nel corso del mandato viene a mancare uno o più amministratori, subentrano, ove presenti, i primi dei non eletti secondo l'ordine risultante dalla votazione assembleare. In mancanza di non eletti, l'organo di amministrazione convoca senza indugio l'assemblea per la sostituzione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato dell'organo. Se viene meno la maggioranza dei componenti, l'intero organo decade e il Presidente, o in sua mancanza il componente più anziano di età, deve convocare l'assemblea per il rinnovo entro trenta giorni.

L'organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento delle finalità statutarie, ad eccezione di quelli riservati dalla legge o dallo statuto all'assemblea.

In particolare, l'organo di amministrazione: attua le deliberazioni dell'assemblea; predispone il bilancio di esercizio e gli eventuali ulteriori documenti richiesti dalla legge; delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli associati; cura la tenuta dei libri sociali; delibera l'eventuale esercizio di attività diverse; determina, se del caso, l'ammontare uniforme della quota associativa annuale; adotta eventuali regolamenti da sottoporre all'assemblea ove di sua competenza; compie tutti gli atti di amministrazione necessari o utili al perseguimento delle finalità associative.

L'organo di amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non è ammesso il voto per delega.

Di ogni riunione è redatto verbale, sottoscritto da chi presiede e dal segretario della riunione.

Art. 13 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Convoca e presiede l'assemblea e l'organo di amministrazione, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e sovrintende alla gestione associativa.

In caso di urgenza il Presidente può adottare provvedimenti di competenza dell'organo di amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente, se nominato, ovvero da altro componente dell'organo di amministrazione appositamente delegato.

Art. 14 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

L'assemblea nomina un organo di controllo, anche monocratico, nei casi previsti dall'art. 30 del d.lgs. n. 117/2017 o quando lo ritenga opportuno. Ai componenti dell'organo di controllo si applicano i requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e le funzioni previsti dalla legge.

Nei casi previsti dall'art. 31 del d.lgs. n. 117/2017 l'associazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora la revisione legale sia esercitata dall'organo di controllo, tale circostanza deve risultare dal relativo atto di nomina nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 15 - Libri sociali e diritto di informazione

L'associazione tiene i seguenti libri sociali: il libro degli associati; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione; il

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, se nominato; il registro dei volontari, ove ricorra il caso.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente; l'accesso è assicurato entro un termine congruo e comunque non oltre trenta giorni dalla richiesta, presso la sede associativa o con altra modalità idonea individuata dall'organo di amministrazione.

Art. 16 - Patrimonio, entrate e risorse economiche

Il patrimonio dell'associazione è costituito dal fondo comune iniziale, dai beni mobili e immobili che pervengano all'associazione a qualsiasi titolo, dai contributi, dalle erogazioni, dalle donazioni, dai lasciti testamentari, dai fondi di riserva e dagli avanzi di gestione destinati alle finalità statutarie.

Le entrate dell'associazione sono costituite, a titolo esemplificativo, da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti, proventi derivanti dalle attività di interesse generale, dalle eventuali attività diverse, dalle raccolte fondi, da convenzioni e da ogni altra entrata compatibile con le finalità associative e con la normativa vigente.

Il patrimonio e le risorse economiche devono essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 17 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio l'organo di amministrazione redige il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto per cassa nei casi previsti dalla legge, e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio, con gli eventuali allegati, deve restare depositato presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione degli associati.

Art. 18 - Bilancio sociale e adempimenti informativi

L'associazione redige il bilancio sociale, pubblica gli emolumenti, compensi o corrispettivi e adempie agli obblighi di deposito, pubblicità e trasparenza nei casi e con le modalità previsti dal d.lgs. n. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Art. 19 - Trasformazione, fusione, scissione, modifiche statutarie

Le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione e modifica dello statuto sono adottate dall'assemblea straordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto e dalla legge.

Art. 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 21 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano il Codice del Terzo settore, il Codice civile e le altre disposizioni di legge vigenti in materia.

VERGATI E
IN DATA *Esente* IL *04/06/2026*
CO *AL N. 656* MOD. *3*
AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Grosseto
Ufficio Territoriale di Grosseto